

Allegato "E" al n. 28280 di Raccolta

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "Gambero Rosso S.p.A." (la "Società").

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel comune di Roma (RM) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:

- l'attività editoriale in genere finalizzata alla ideazione, realizzazione, produzione, pubblicazione, diffusione, distribuzione e vendita, anche per corrispondenza ed a mezzo di qualsiasi sistema attuale e futuro sia in Italia che all'estero, in proprio o per conto di altri, di servizi pubblicazioni, e prodotti editoriali di ogni tipo realizzati su qualsiasi supporto, inventato o da inventare;
- l'ideazione, la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, anche per corrispondenza e/o tramite catalogo e/o

commercio elettronico, l'importazione e l'esportazione di prodotti, esclusa sempre ogni forma di intermediazione;

- l'ideazione, la realizzazione e la gestione di canali televisivi in Italia e all'estero;

- l'ideazione, la produzione, la distribuzione, l'organizzazione, la sponsorizzazione e la commercializzazione nazionale ed internazionale di programmi, di formati, di spettacoli cinematografici, radiofonici, discografici, teatrali, di film e telefilm e di audiovisivi in genere, di qualsiasi formato e durata e di ogni altro congegno sonoro, visivo ed audiovisivo, attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, nonché di spettacoli e manifestazioni artistiche, culturali e ricreative;

- la gestione in proprio e la conduzione di locali e ritrovi artistici e per il divertimento in genere nonché l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti;

- la formazione professionale attraverso corsi in Italia e all'estero;

- l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

- la gestione diretta e/o per conto di terzi di stand promozionali e/o commerciali in occasione di eventi culturali, ricreativi, fieristici od altro ed anche l'allestimento e la gestione di studi televisivi in Italia e all'estero;

- l'acquisizione di pubblicità per pubblicazioni in genere, periodici, emittenti radiofoniche e televisive, web e l'attività di promozione, sponsorizzazione e propaganda, anche per conto terzi, da esercitare anche per corrispondenza e/o a domicilio o per altri mezzi

che verranno ritenuti opportuni.

La Società potrà, altresì, richiedere, ottenere, acquistare, vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, così come potrà ricevere o concedere licenze e/o concessioni d'uso per i diritti acquisiti; ed, inoltre, gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e know-how in tutti i paesi del mondo.

La Società, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e quindi in via meramente strumentale, potrà - in misura non prevalente e senza che tale attività sia esercitata nei confronti del pubblico ed esclusa ogni forma di collocamento presso terzi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio e potrà, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi come potrà contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le proprie garanzie anche immobiliari, compiendo anche qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, di investimento, bancaria - nei limiti e nel rispetto delle normative di cui al Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modificazioni ed integrazioni - ed ipotecaria che sarà ritenuta utile e necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata o sciolta

anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduemilacentocinquantacinque virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 14.449.000 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola

adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 8 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o warrant nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle

che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a

tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater-e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea dell'Emittente EGM con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente EGM suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13 - Obblighi di informazioni in relazione alla partecipazioni

rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su EGM trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti EGM adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti EGM"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti EGM) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 14 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano a diffusione nazionale 'Milano Finanza', o in alternativa, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'Assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti

responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti EGM;
- richiesta della revoca dalla negoziazione su EGM delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446,

ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 17 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 18 - Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile.

Articolo 19 - Presidente e segretario dell'Assemblea.

Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra

indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

Articolo 20 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di

seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque)

giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla

lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i

sindaci effettivi.

Articolo 23 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 24 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 25 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che

ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

Articolo 26 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 27 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 28 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 29 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti

dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la

rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le

dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano

conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 35 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 37 - Operazioni con Parti Correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di

operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 38 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

F.to Paolo Cuccia

Paolo Fenoaltea Notaio